

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario n. 6070981 del marchio figurativo «GO GLORIA ORTIZ», per prodotti della classe 3

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ha commesso un errore di diritto nel negare la sospensione del procedimento; e violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i due marchi.

Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Aventis Pharmaceuticals/UAMI — Fasel (CULTRA)

(Causa T-142/12)

(2012/C 165/47)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aventis Pharmaceuticals, Inc. (New Jersey, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Gilbey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fasel Srl (Bologna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 gennaio 2012 nel procedimento R 2478/2010-1;
- fornire la propria opinione motivata, con riferimento alla somiglianza dei segni, se la commissione di ricorso avesse correttamente applicato i fatti e le valutazioni; e
- condannare la parte soccombente alle spese sopportate dalla ricorrente nel presente come nei precedenti procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «CULTRA», per prodotti della classe 10 — Domanda di marchio comunitario n. 7534035

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio ceco n. 301724 del marchio denominativo «SCULPTRA», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44; registrazione di marchio tedesco n. 30406574 del marchio denominativo «SCULPTRA», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44; registrazione di marchio finlandese n. 233638 del marchio denominativo «SCULPTRA», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44; registrazione di marchio inglese n. 2355273 del marchio denominativo «SCULPTRA», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44; registrazione di marchio ungherese n. 183214 del marchio denominativo «SCULPTRA», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 5, 10 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione della regola 50 del regolamento n. 2868/95 della Commissione e dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso: i) ha fondato il suo ragionamento e la sua decisione su un fatto che non era allegato o presentato dalle parti, né riportato nella decisione controversa, in particolare sul fatto che il segno controverso sarà primariamente o esclusivamente percepito come «ULTRA», accompagnato da un elemento figurativo arrotondato; ii) non ha tenuto conto di argomenti ed elementi di prova significativi presentati dalla ricorrente, in relazione alla somiglianza concettuale, non ha correttamente messo a confronto i segni rispetto alla loro impressione d'insieme ed non ha di conseguenza applicato la regola della comparazione globale, come definita dalla Corte di giustizia; iii) non ha effettuato una valutazione del rischio di confusione basandosi sulle sole circostanze che erano state addotte dinanzi ad essa; e iv) non ha legittimamente tenuto conto dell'interdipendenza dei rilevanti fattori complessivi, in particolare, dell'identità o della somiglianza dei prodotti e servizi e della somiglianza tra segni.

Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Germania/Commissione

(Causa T-143/12)

(2012/C 165/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, K. Petersen e avv. U. Soltész)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1 della decisione della convenuta del 25 gennaio 2012, C(2012) 184 def., relativa all'aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007) concesso alla Germania a favore della Deutsche Post AG;
- annullare gli articoli 4-6 della decisione della convenuta del 25 gennaio 2012, C(2012) 184 def., relativa all'aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007) concesso alla Germania a favore della Deutsche Post AG;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

- 1) Primo motivo: la Commissione, affermando che la «sovvenzione al regime pensionistico» ha favorito un'impresa, ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

La «sovvenzione al regime pensionistico» è versata direttamente al fondo pensione per i funzionari postali e indirettamente ai funzionari postali in pensione, con la conseguenza che essa non è concessa ad un'impresa. La ricorrente fa valere che la Deutsche Post AG non beneficia nemmeno di un aiuto indiretto.

- 2) Secondo motivo: la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sostenendo che la «sovvenzione al regime pensionistico» ha compensato i costi che devono essere «normalmente» sopportati dalle imprese

La ricorrente ritiene che la «sovvenzione al regime pensionistico» compensi integralmente i costi sociali atipici per la concorrenza che le imprese non devono «normalmente» sopportare. I costi compensati da tale sovvenzione costituiscono inoltre un «onere speciale» ai sensi della sentenza *Danske Busvognmænd* ⁽¹⁾.

- 3) Terzo motivo: la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (in subordine: l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE), prendendo in considerazione i ricavati di tariffe regolamentate

La ricorrente ritiene che il «vantaggio comparativo» non provenga dalla «sovvenzione al regime pensionistico» e sia completamente indipendente da questa. Il «vantaggio comparativo» proviene da tariffe regolamentate e, di conseguenza, da risorse diverse da quelle statali (sentenza *PreussenElektra* ⁽²⁾). La ricorrente sostiene che i costi non sono oggetto di una doppia compensazione. Pertanto, nessun «aiuto» è dichiarato incompatibile con il mercato interno e recuperato. A parere della ricorrente, la Commissione eccipisce solamente un «aiuto» per recuperare retroattivamente i ricavati della Deutsche Post AG.

- 4) Quarto motivo: la Commissione ha violato gli articoli 107 e 108 TFUE nonché il regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽³⁾, ordinando illegittimamente, nell'ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato, il recupero di ricavati di tariffe regolamentate e commettendo, così, uno sviamento di potere e di procedura

La ricorrente rileva che la Commissione può recuperare legittimamente i ricavati in tale forma solo nell'ambito del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽⁴⁾, e non in quello di un procedimento in materia di aiuti di Stato.

- 5) Quinto motivo: la Commissione ha violato gli articoli 107 e 108 TFUE nonché il regolamento n. 659/1999, avviando illegittimamente un procedimento in materia di aiuti di Stato avverso un «sovvenzionamento incrociato» e commettendo così uno sviamento di potere e di procedura

La ricorrente sostiene che l'asserito «sovvenzionamento incrociato» proviene da tariffe regolamentate, vale a dire da risorse diverse da quelle statali, e che esso non costituisce quindi un aiuto. A suo parere, neanche un siffatto «sovvenzionamento incrociato» può formare oggetto di un procedimento in materia di aiuti di Stato.

- 6) Sesto motivo: la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (in subordine: l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE), effettuando calcoli errati nel confronto dei costi sociali

La ricorrente ritiene che il valore di riferimento determinato dalla Commissione sulla base dei contributi salariali sia troppo elevato, dato che, in forza del diritto tedesco relativo alla previdenza sociale, il datore di lavoro sopporta solamente gli oneri a suo carico. Poiché la Commissione ha già preso in considerazione gli oneri salariali nella base del salario («salario lordo fittizio»), il fatto di riprendere in considerazione tali oneri nel valore di riferimento comporta, secondo la ricorrente, un doppio computo. La ricorrente sostiene inoltre che l'aumento della base del salario non è corretto, in quanto il trattamento dei funzionari postali è superiore al livello salariale dei concorrenti privati.

- 7) Settimo motivo: la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (in subordine: l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE), affermando che anche la «sovvenzione al regime pensionistico» costituisce un aiuto (incompatibile con il mercato interno) per il periodo compreso tra il 1995 e il 2002

- 8) Ottavo motivo: la Commissione ha violato l'articolo 108, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 1, lettera b), sub i), del regolamento n. 659/1999, sostenendo che la sovvenzione al regime pensionistico costituisce un nuovo aiuto

La ricorrente rileva che le constatazioni della Commissione si basano su un'errata valutazione dei fatti.

- 9) Nono motivo: la Commissione ha violato gli articoli 14, paragrafo 1, e 7, paragrafo 5, del regolamento n. 659/1999, ordinando alla Germania di recuperare l'aiuto (articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata) e di prevenire qualunque vantaggio comparativo in futuro (articolo 4, paragrafo 4, della decisione impugnata), mentre tali misure sono estranee al diritto degli aiuti di Stato

La ricorrente fa valere che il recupero previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata non riguarda l'«aiuto», bensì i ricavi della Deutsche Post AG da tariffe postali regolamentate. A parere della ricorrente, non è possibile far cessare l'infrazione riducendo l'«aiuto», come prescritto dalla Commissione. Infatti, una riduzione della «sovvenzione al regime pensionistico» non avrebbe alcuna incidenza sull'importo del «vantaggio comparativo». La ricorrente sostiene che la cessazione dell'infrazione, stabilita dall'articolo 4, paragrafo 4, della decisione impugnata, richiede una modifica della regolamentazione dei prezzi e pregiudica pertanto la sovranità regolamentare della Germania.

- 10) Decimo motivo: a causa della sua inattività e della lunghezza inadeguata del procedimento, la Commissione ha violato l'articolo 6 TUE, l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il principio di buona amministrazione nonché l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999

- (¹) Sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2004, *Danske Busvognmænd/Commissione* (T-157/01, Racc. 2004, II 917).
 (²) Sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2001, *PreussenElektra* (C-379/98, Racc. 2001, I-2099).
 (³) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
 (⁴) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 marzo 2012 — Bayerische Motoren Werke/UAMI (ECO PRO)

(Causa T-145/12)

(2012/C 165/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bayerische Motoren Werke AG (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. C. Onken)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 18 gennaio 2012, procedimento R 1418/2011-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ECO PRO» per prodotti delle classi 9 e 12 — Registrazione internazionale (RI) n. W 1059979

Decisione dell'esaminatore: rifiuto della protezione per la registrazione internazionale che designa l'Unione europea

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la registrazione internazionale del marchio della ricorrente fosse priva di carattere distintivo ai sensi di tale articolo.

Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Wünsche Handelsgesellschaft International/Commissione

(Causa T-147/12)

(2012/C 165/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: K. Landry e G. Schwendinger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione REM 02/09 del 16 settembre 2011 [C(2011) 6393 def.];

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione REM 02/09 del 16 settembre 2011 [C(2011) 6393 def.], con cui si accerta che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare riguardante le importazioni di funghi in scatola del genere *Agaricus* provenienti dalla Cina effettuate dalla ricorrente nel 2004 e nel 2006.